

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 13-3241

Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- l'art. 1 della L. n. 56/2014 dispone:

- al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
- al comma 92, che entro il termine di cui al comma 91 della Legge stessa e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, vengano, stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
- al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

- gli artt. 4 e 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 disciplinano, rispettivamente, i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni trasferite;

- la L.R. n. 23/2015 prevede:

- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 1 che *“Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi”*;
- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 2 che *“nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26.9.2014, la stipulazione di apposito accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale”* ;
- all'art. 13 (*Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso*), comma 1 che: *“I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10”*;

▪ all'art. 14 (*Razionalizzazione del patrimonio delle province*) comma 1: “*In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.*”;

▪ l'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, dispone che: “*il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative.*”;

▪ l'art. 3 (*Disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative artt. 13 e 14, l.r. 23/2015*) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che dispone che: “*Il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell'ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014.*

In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province).”;

• l'art. 4 (*Disposizioni inerenti i procedimenti in corso art. 13, l.r. 23/2015*) dell'accordo di cui al precedente capoverso, che dispone che :”*Relativamente alle funzioni che saranno riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, a far data dal 1.1.2016 (art.11), l'art. 13 della L.R. n. 23/2015 stabilisce che la Regione subentra, fra l'altro, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati .*

Nella norma sono altresì regolate le ipotesi in cui determinati procedimenti rimangono di competenza delle singole province e della Città metropolitana, derogando alla regola generale.

Nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015, come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. n. 23/2015, sono stati definiti criteri e modalità per consentire alle singole province e alla Città metropolitana di effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso, compreso il relativo contenzioso, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative ex provinciali riallocate in capo alla Regione.

In particolare, sono stati individuati i dati necessari per una efficace presa in carico dei procedimenti (denominazione del procedimento, eventuale disciplina regolamentare specifica, termini di conclusione, numeri dei procedimenti in corso, responsabili di ciascun procedimento, eventuali responsabili dell'istruttoria) stabilendo una graduale scansione temporale per la

trasmissione degli stessi, differenziata in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti, tenuto conto dei numerosi adempimenti posti a carico degli enti provinciali necessari a garantire il passaggio delle funzioni a far data dal 1.1 2016 senza soluzioni di continuità.

Si è, inoltre, concordata una clausola residuale di garanzia, volta a stabilire che eventuali dubbi interpretativi nella individuazione dei procedimenti in corso vengano affrontati e risolti attraverso contatti diretti tra le strutture competenti dei rispettivi enti; nel caso in cui dovessero permanere divergenze interpretative, le questioni saranno sottoposte all'esame della struttura tecnica a supporto dell'Osservatorio regionale per un tentativo di composizione e definizione.

Allo scopo di assicurare un'efficace presa in carico dei procedimenti in corso, di cui la Regione assumerà la titolarità a partire dall'1.1.2016 e in scadenza al 31.1.2016, tenuto conto dei ristretti tempi di conclusione degli stessi e nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali, il Consiglio regionale su proposta della Giunta ha previsto, con la deliberazione legislativa del 15 dicembre 2015 di approvazione della legge contenente disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, una proroga di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti in scadenza al 31.1.2016.

Conformemente a quanto stabilito nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015 riguardo al contenzioso in essere rispetto alle funzioni ricondotte alla competenza della Regione, il settore Avvocatura della Regione provvederà direttamente a richiedere i dati necessari (elenco delle cause in corso con indicazione delle scadenze processuali e del nominativo degli avvocati patrocinanti).”.

Considerato che:

- la Regione Piemonte possiede più sedi adibite ad uffici dislocate al di fuori del capoluogo regionale;
- ai sensi della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015, la Regione Piemonte riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare, quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione;
- l'aggravarsi della situazione economico-finanziaria e, in particolare, l'acuirsi della crisi della finanza pubblica ha variato la tradizionale impostazione che vedeva il patrimonio pubblico destinato a fini istituzionali come elemento intoccabile della fisionomia patrimoniale degli Enti;
- la stessa normativa di settore individua il patrimonio degli Enti come una risorsa da valorizzare, favorendo e promuovendo operazioni finalizzate alla gestione del patrimonio quale risorsa prima, incentivando la dismissione degli immobili non strumentali, poi facilitando operazioni di valorizzazione anche attraverso la creazione di fondi comuni di investimento, infine rendendo sempre più agevole il passaggio dei beni al patrimonio disponibile in tutti i casi in cui è possibile superare la finalità strumentale del bene precedentemente utilizzato a fini istituzionali;
- la Regione Piemonte nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio in virtù della L.R. n. 9 del 14.5.2015 all'art. 6, ha disposto un Piano regionale delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale inutilizzato e non strumentale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2015;
- in parallelo, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché dall'art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della razionalizzazione del patrimonio pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, ha disposto:
 - di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a riferimento il parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto;
 - di razionalizzare gli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea attraverso lo sviluppo delle attività di “versamento” della documentazione nell'archivio di deposito preceduto da

opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal piano di conservazione della documentazione di competenza;

- lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione in disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti;

- contestualmente la sopra citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la progressiva riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi periferiche degli uffici regionali attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali e organizzative meno onerose per l'Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di azioni ed interventi per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed autorimesse con progressiva riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della dismissione di diversi immobili in locazione passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle diverse province e città del territorio piemontese;

- la Regione Piemonte ha intrapreso un programma di dismissione degli edifici destinati ad uffici ubicati nel territorio della Città di Torino, in vista del trasferimento al Palazzo Unico Regionale, procedendo con il recesso o la disdetta dei contratti di locazione passiva.

Valutato che, nel caso di specie delle funzioni non fondamentali *ex lege* riallocate alla Regione dalla Provincia di Biella, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, date le caratteristiche dell'immobile strumentale all'esercizio delle funzioni trasferite, risulti più economico per la Regione assumere in comodato dalla Provincia i relativi locali in Biella via Quintino Sella n. 12, unitamente ad altri locali della medesima sede necessari alla riallocazione di alcune unità di personale regionale ubicate presso altro immobile in Biella già in locazione passiva.

Ritenuto, pertanto, necessario definire i contenuti dell'Accordo da stipularsi con la Provincia di Biella per dare corso all'attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015 e dell'art. 2.2, comma 5 dell'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, in coerenza con gli indirizzi sopra riportati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, da stipularsi in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della legge regionale n. 23/2015.

Vista la D.G.R. n. 28 – 3227 del 2.5.2016 che riconosce per le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data della stipula dell'Accordo (da sottoscrivere nell'anno 2016) un costo mensile per dipendente pari a € 185,05, si ritiene di fissare in un importo massimo di € 44.412,00 il rimborso delle suddette spese di funzionamento, cui seguirà conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata dalla contabilità analitica o da giustificativi di spesa.

Dato atto che all'onere derivante dai rimborsi di cui sopra, si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 149828/2016 del Bilancio regionale, da impegnare prima della sottoscrizione dell'Accordo allegato.

Ritenuto di disporre che all'eventuale conguaglio delle spese di funzionamento, per un importo massimo di € 20.126,40 calcolato sulla base dei costi di funzionamento trasmessi dalla Provincia di Biella, si farà fronte con le risorse del Cap. 149828/2016 previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno di spesa prima della sottoscrizione dell'Accordo.

Ritenuto di rimborsare altresì mediante il capitolo 149828/2016 le spese di adeguamento delle postazioni di lavoro realizzate dalla Provincia di Biella per un importo massimo di € 768,42, da impegnare prima della sottoscrizione dell'Accordo allegato.

Ritenuto di demandare all'approvazione dei previsti contratti di comodato d'uso dei locali, di cui all'Allegato A sub 1 e sub 2 all'Accordo stesso, la definizione del dettaglio delle spese a cui la Regione parteciperà pro quota a consuntivo, ripartite in funzione della metratura occupata, comprensive delle spese di manutenzione straordinaria già sostenute dalla Provincia di Biella per l'immobile di cui all'Allegato A sub 2, previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno di spesa.

Tutto ciò premesso.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali*);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;
- l'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015;
- l'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015;
- la L.R. 6.04.2016 n. 6, art. 13 (*Modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili*).

La Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, dell'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015 e dell'art. 3 dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015;
- di incaricare il Direttore della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio della sottoscrizione dell'Accordo con la Provincia di Biella, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
- di stabilire che la Regione Piemonte rimborserà alla Provincia di Biella per le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data della

stipula dell'Accordo, un costo mensile per dipendente pari a € 185,05, cui seguirà conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata dalla contabilità analitica o da giustificativi di spesa;

- di fissare nell'importo massimo di € 44.412,00 il rimborso delle suddette spese di funzionamento cui si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 149828/2016 del Bilancio regionale, da impegnare prima della sottoscrizione dell'Accordo allegato, cui seguirà conguaglio positivo o negativo sulla base della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;
- di disporre che all'eventuale conguaglio delle spese di funzionamento, per un importo massimo di € 20.126,40 calcolato sulla base dei costi di funzionamento trasmessi dalla Provincia di Biella, si farà fronte con le risorse del Cap. 149828/2016, previa assunzione di idoneo provvedimento di spesa prima della sottoscrizione dell'Accordo;
- di rimborsare altresì mediante il capitolo 149828/2016 le spese di adeguamento delle postazioni di lavoro realizzate dalla Provincia di Biella per un importo massimo di € 768,42, da impegnare prima della sottoscrizione dell'Accordo allegato;
- di demandare all'approvazione dei comodati d'uso, dei locali di cui all'Allegato A sub 1 e sub 2 all'Accordo stesso, la definizione del dettaglio delle spese a cui la Regione parteciperà pro quota a consuntivo, ripartite in funzione della metratura occupata, comprensive delle spese di manutenzione straordinaria già sostenute dalla Provincia di Biella per l'immobile di cui all'Allegato A sub 2 , previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ACCORDO
TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI BIELLA
AI SENSI DEGLI ARTT. 10 (COMMA 1),
13 E 14 DELLA L.R. N. 23 DEL 29.10.2015

TRA

la **Regione Piemonte**, C.F. 80087670016, rappresentata dal _____, nato a _____ in data _____, domiciliato per la carica presso la Regione Piemonte in Torino Piazza Castello 165 ., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di D.G.R. n. _____ del _____, esecutiva;

E

la **Provincia di Biella**, C.F. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ in data _____, domiciliato per la carica presso la Provincia di _____ via _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di Decreto presidenziale n° _____ del _____, esecutivo;

PREMESSE

Visti

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali*);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23/2015 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*" entrata in vigore in pari data;
- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;

Visti in particolare:

- l'art. 1 della L. n. 56/2014 che dispone:
 - al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
 - al comma 92, che entro il termine di cui al comma 91 della Legge stessa e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, vengano, stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
 - al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.
- gli artt. 4 e 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 che disciplinano, rispettivamente, i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni trasferite;
- la L.R. n. 23/2015 che prevede:

- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 1 che: *“Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi”*;
- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 2 che: *“nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26.9.2014, la stipulazione di apposito accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale”*;
- all'art. 13 (*Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso*), comma 1 che: *“I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10”*;
- all'art. 14 (*Razionalizzazione del patrimonio delle province*) comma 1 che: *“In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.”*;
- l'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, che dispone che: *“il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative*;
- l'art. 3 (*disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative (artt. 13 e 14, l.r. 23/2015)*) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che dispone che: *“Il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell'ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014.*
In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso.
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province).”;
- l'art. 4 (*disposizioni inerenti i procedimenti in corso (art. 13, l.r. 23/2015)*) dell'accordo di cui al precedente capoverso, che dispone che: *“Relativamente alle funzioni che saranno*

riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, a far data dal 1.1.2016 (art.11), l'art. 13 della L.R. n. 23/2015 stabilisce che la Regione subentra, fra l'altro, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati .

Nella norma sono altresì regolate le ipotesi in cui determinati procedimenti rimangono di competenza delle singole province e della Città metropolitana, derogando alla regola generale.

Nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015, come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. n.23/2015, sono stati definiti criteri e modalità per consentire alle singole province e alla Città metropolitana di effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso, compreso il relativo contenzioso, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative ex provinciali riallocate in capo alla Regione.

In particolare, sono stati individuati i dati necessari per una efficace presa in carico dei procedimenti (denominazione del procedimento, eventuale disciplina regolamentare specifica, termini di conclusione, numeri dei procedimenti in corso, responsabili di ciascun procedimento, eventuali responsabili dell'istruttoria) stabilendo una graduale scansione temporale per la trasmissione degli stessi, differenziata in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti, tenuto conto dei numerosi adempimenti posti a carico degli enti provinciali necessari a garantire il passaggio delle funzioni a far data dal 1.1 2016 senza soluzioni di continuità.

Si è, inoltre, concordata una clausola residuale di garanzia, volta a stabilire che eventuali dubbi interpretativi nella individuazione dei procedimenti in corso vengano affrontati e risolti attraverso contatti diretti tra le strutture competenti dei rispettivi enti; nel caso in cui dovessero permanere divergenze interpretative, le questioni saranno sottoposte all'esame della struttura tecnica a supporto dell'Osservatorio regionale per un tentativo di composizione e definizione.

Allo scopo di assicurare un' efficace presa in carico dei procedimenti in corso, di cui la Regione assumerà la titolarità a partire dall'1.1.2016 e in scadenza al 31.1.2016, tenuto conto dei ristretti tempi di conclusione degli stessi e nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali, il Consiglio regionale su proposta della Giunta ha previsto, con la deliberazione legislativa del 15 dicembre 2015 di approvazione della legge contenente disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, una proroga di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti in scadenza al 31.1.2016.

Conformemente a quanto stabilito nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015 riguardo al contenzioso in essere rispetto alle funzioni ricondotte alla competenza della Regione, il settore Avvocatura della Regione provvederà direttamente a richiedere i dati necessari (elenco delle cause in corso con indicazione delle scadenze processuali e del nominativo degli avvocati patrocinanti).”

Considerato che:

- la Regione Piemonte possiede più sedi adibite ad uffici dislocate al di fuori del capoluogo regionale;
- ai sensi della legge regionale 9 del 14.05.2015, la Regione Piemonte riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare, quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione;
- l'aggravarsi della situazione economico-finanziaria e, in particolare, l'acuirsi della crisi della finanza pubblica ha variato la tradizionale impostazione che vedeva il patrimonio pubblico destinato a fini istituzionali, come elemento intoccabile della fisionomia patrimoniale degli Enti;
- la stessa normativa di settore individua il patrimonio degli Enti come una risorsa da valorizzare, favorendo e promuovendo operazioni finalizzate alla gestione del patrimonio quale risorsa prima, incentivando la dismissione degli immobili non strumentali, poi

facilitando operazioni di valorizzazione anche attraverso la creazione di fondi comuni di investimento, infine rendendo sempre più agevole il passaggio dei beni al patrimonio disponibile in tutti i casi in cui sia possibile superare la finalità strumentale del bene precedentemente utilizzato a fini istituzionali;

- la Regione Piemonte nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio all'art. 6 della L.R. n. 9 del 14.5.2015 ha disposto un Piano regionale delle alienazioni del patrimonio immobiliare regionale inutilizzato e non strumentale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1 del 27.01. 2015;
- in parallelo, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché dall'art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della razionalizzazione del patrimonio pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, ha disposto:
 - di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a riferimento il parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto;
 - di razionalizzare gli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea attraverso lo sviluppo delle attività di "versamento" della documentazione nell'archivio di deposito preceduto da opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal piano di conservazione della documentazione di competenza;
 - lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione in disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti.
- contestualmente la citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la progressiva riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi periferiche degli uffici regionali attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali e organizzative meno onerose per l'Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di azioni ed interventi per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed autorimesse con progressiva riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della dismissione di diversi immobili in locazione passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle diverse province e città del territorio piemontese;
- la Regione Piemonte ha altresì intrapreso un programma di dismissione degli edifici destinati ad uffici ubicati nel territorio della Città di Torino, in vista del trasferimento al Palazzo Unico Regionale, procedendo con il recesso o la disdetta dei contratti di locazione passiva.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI STABILISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. I soggetti sottoscrittori operano secondo il principio di efficienza ed economicità per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare adibito ad uffici degli stessi nella Provincia di Biella nonché dei beni mobili necessari per lo svolgimento delle funzioni.

Articolo 2 - Finalità ed oggetto

Al fine di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite alla Regione stessa sul territorio della Provincia di Biella, in attuazione della L. n. 56/2014 e della L.R. n. 23/2015, il presente Accordo si riferisce ai beni mobili ed immobili e alle risorse da trasferire dalla Provincia di Biella alla Regione Piemonte, così come risultanti dalla mappatura effettuata dalla Provincia ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. del 26 settembre 2014 e trasmessa alla Regione Piemonte e all'Osservatorio regionale.

Costituiscono oggetto del presente Accordo l'individuazione dei beni mobili e immobili con i connessi rapporti attivi e passivi, strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Piemonte in osservanza dei criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 e nel rispetto delle norme statali in materia.

Articolo 3 - Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi comuni di contenimento delle spese attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.

Articolo 4 - Obiettivi

Il presente Accordo si propone i seguenti obiettivi:

- a) razionalizzare le sedi adibite ad ufficio pubblico anche attraverso la condivisione delle stesse nel territorio della Provincia di Biella ai fini del contenimento della spesa pubblica;
- b) ridurre i costi di funzionamento connessi all'attuazione della riforma di cui alla legge n. 56/2014.
- c) garantire ai cittadini una miglior fruizione dei servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Articolo 5 - Impegni reciproci connessi all'attuazione dell'accordo

Le parti concordano di condividere le sedi adibite ad uso ufficio sul territorio della Provincia di Biella al fine del contenimento dei costi di funzionamento.

In particolare:

- a) la Provincia di Biella mette a disposizione della Regione i locali, ubicati in Biella via Quintino Sella n. 12, individuati nell'allegato A sub 1 - al presente accordo per la collocazione di n. 31 dipendenti adibiti alle funzioni trasferite ai sensi della L.R. n. 23/2015, nonché i locali ubicati nella stessa sede e individuati nell'allegato A sub 2 - al presente accordo al fine di consentire la riallocazione di 16 unità di personale regionale precedentemente ubicate presso l'immobile in locazione passiva di via Tripoli n. 33, Biella;
- b) i locali individuati nell'allegato A sub 1 - al presente accordo verranno concessi in comodato d'uso gratuito, salvo il rimborso pro quota delle spese derivanti dalla gestione comune dei suddetti locali a far data dal 1 gennaio 2016, secondo le modalità che verranno disciplinate mediante l'apposito contratto di comodato;
- c) i locali individuati nell'allegato A sub 2 - al presente accordo verranno concessi in comodato d'uso alla Regione secondo le modalità che verranno disciplinate mediante l'apposito contratto;
- d) la Regione Piemonte, a fronte di quanto sopra, rinuncia al trasferimento, previsto in conseguenza della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 92 e 96 comma 1, lett. b della L. n. 56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n. 23/2015, della proprietà dei beni immobili, di cui all'allegato A sub 1, strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite. Tale rinuncia alla proprietà degli immobili di cui all'allegato A sub 1 è sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui venga meno il comodato degli immobili di cui all'allegato A sub 1, e sub 2, in permanenza dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite;
- e) la Provincia di Biella condivide con la Regione gli spazi a parcheggio per le auto di servizio e per i turnisti, nonché quelli dedicati all'utenza esterna con problemi di deambulazione come indicati nell'allegato A, sub 3 al presente accordo;
- f) La Provincia di Biella consente alla Regione Piemonte l'accesso ai locali occupati dagli archivi di deposito delle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2015 e mette a disposizione saltuariamente, nel caso risultasse necessario, una saletta accessibile per ospitare le conferenze CORECOM;

Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per il superamento di eventuali criticità che si dovessero manifestare per l'attuazione del presente accordo, nel rispetto dei tempi, delle modalità

e condizioni stabilite al presente articolo, assicurando la messa in opera di ogni attività necessaria a garantire la migliore e più efficace gestione del trasferimento dei beni mobili ed immobili connessi al trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 23/2015.

I soggetti sottoscrittori assicurano comunque, secondo le rispettive competenze, il reciproco supporto per il perseguimento degli obiettivi dell'accordo.

Articolo 6 - Comitato di Sorveglianza

Ai fini del controllo e del coordinamento sull'attuazione dell'Accordo è istituito un comitato di sorveglianza presieduto dall'Assessore regionale al Patrimonio o suo delegato e composto dal Presidente della Provincia di Biella o suo delegato e dai responsabili del Patrimonio dei due enti.

Il comitato di sorveglianza, oltre a garantire il controllo ed il coordinamento sull'attuazione del presente Accordo, monitora il rispetto degli adempimenti e se del caso avvia il procedimento per la cessazione dell'Accordo e definisce le attività che il soggetto inadempiente deve portare a compimento, mettendo in carico dello stesso le maggiori spese sostenute per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

In caso di perdurante inadempienza agli obblighi derivanti dall'Accordo anche a seguito delle attività poste in essere dal comitato di sorveglianza ai sensi del sopra riportato comma 2 del presente articolo sono fatte salve le azioni stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere l'esecuzione dei contenuti dell'Accordo.

Articolo 7 - Copertura finanziaria

IMPEGNI REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte si impegna a sostenere le spese connesse all'utilizzo della sede occupata dal personale trasferito nei ruoli regionali sulle funzioni riallocate alla Regione, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 23/2015, secondo quanto di seguito indicato.

Verrà riconosciuto alla Provincia di Biella a titolo di anticipo per le spese di funzionamento¹ per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data di stipula del presente accordo (da sottoscrivere nell'anno 2016) un costo mensile per dipendente pari a € 185,05, per un importo massimo di € 44.412,00², da imputarsi sul capitolo 149828/2016 del Bilancio regionale, cui seguirà conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata dalla contabilità analitica o da giustificativi di spesa.

L'eventuale conguaglio positivo delle spese di funzionamento non potrà superare l'importo massimo di € 20.126,40³, calcolato sulla base dei costi di funzionamento trasmessi dalla Provincia di Biella, cui si farà fronte con le risorse del Cap. 149828/2016.

La Regione rimborserà mediante il capitolo 149828/2016 le spese di adeguamento delle postazioni di lavoro realizzate dalla Provincia di Biella per un importo massimo di € 768,42.

Con riferimento ai locali di cui agli Allegati A sub 1 e A sub 2, la Regione Piemonte assicura:

- a) la partecipazione pro quota, tenuto conto della superficie dei locali di cui all'allegato A sub 1 e sub 2 e delle esigenze connesse agli orari di lavoro, per la durata del comodato d'uso,

¹ Spese di funzionamento: utenze e canoni, spese per beni di consumo (calcolati forfettariamente nella misura del 10% del totale delle spese generali: cancelleria, stamperia, materiali bagno, ecc..), spese per servizi di pulizia, spese per manutenzione di beni strumentali (HW, SW, sistema informativo, beni mobili), spese per servizio di vigilanza, tasse, spese per assicurazioni su immobili e beni mobili.

² Importo calcolato su un periodo ipotetico di tempo pari ad 8 mesi e per un numero di dipendenti pari a 30.

³ Importo calcolato come differenza tra la spesa complessiva di cui alla tabella dei costi trasmessa dalla Provincia e quello anticipato per un periodo ipotetico di tempo pari ad 8 mesi e per un numero di dipendenti pari a 30.

alle spese connesse alle utenze, riscaldamento, servizi di pulizia, vigilanza, come meglio definite nei rispettivi contratti di comodato;

- b) la partecipazione pro quota, tenuto conto della superficie dei locali di cui all'allegato A sub 2, per la durata del comodato d'uso e comunque non oltre la data del 31/12/2025, alle spese di manutenzione straordinaria già sostenute dalla Provincia di Biella per l'immobile.

IMPEGNI PROVINCIA BIELLA

La Provincia di Biella sostiene i costi di spostamento del personale necessario a liberare le aree di cui all'allegato A sub 1 e sub 2, comprensivo dell'archivio corrente e dei beni strumentali in dotazione a ciascuno, presso i locali di destinazione.

La Provincia di Biella si fa carico dell'adeguamento impiantistico necessario per poter adibire i locali ad ufficio, per un importo massimo di € 768,42, rimborsato come indicato negli impegni di Regione Piemonte.

Articolo 8 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata sino a che non sopraggiunga disposizione legislativa che diversamente disciplini riguardo all'esercizio delle funzioni provinciali riallocate in capo alla Regione Piemonte ai sensi della legislazione citata in premessa.

Le Parti concordano che, in ogni caso, entro il 30 giugno 2019 si procederà ad una verifica del permanere delle esigenze di utilizzo e di risparmio connesse all'uso dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni, ai fini di un'eventuale revisione dell'Accordo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo, nel comune interesse di ottimizzare la spesa pubblica.

Articolo 9 - Trasferimenti dei Beni strumentali all'esercizio delle funzioni, novazione soggettiva dei relativi rapporti attivi e passivi

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del presente Accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, in attuazione della legislazione citata in premessa i beni strumentali di cui agli allegati B – sub 1 (beni mobili) e B sub 2 (attrezzature informatiche) sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte che dichiara sin d'ora di prenderli in carico ponendo in essere tutte le attività necessarie. I beni di cui agli Allegati "A – beni immobili" sub 1, sub 2 e A sub 3 restano invece nella piena proprietà della Provincia di Biella e saranno concessi in comodato d'uso gratuito alla Regione Piemonte secondo i criteri generali già indicati all'art. 5, sulla base di appositi contratti.

Il trasferimento delle risorse strumentali avviene nel rispetto dei criteri metodologici previsti all'art. 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

Il trasferimento della proprietà dei beni mobili è esente da oneri fiscali ai sensi dell'art. 1, comma 96, lett. b) della L n. 56/2014.

Articolo 10 - "Esenzione del bollo"

Trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni territoriali la presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.;

Articolo 11 - Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di registro" e ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.P.R. n. 131/1986, a norma del quale "per gli atti indicati nella tabella allegata al presente Testo Unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa....omissis".

Articolo 12 - Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

Le parti dichiarano di aver letto e confermato il presente accordo e di averlo sottoscritto in forma digitale.

<p>Per la Regione Piemonte Il Direttore alle Risorse Finanziarie e Patrimonio Dott. Giovanni Lepri</p> <p><i>Firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. 82/2005</i></p>	<p>Per la Provincia di Biella Il Dirigente competente Dott. Giorgio Mosca</p> <p><i>Firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. 82/2005</i></p>
--	---

Legge regionale 29 ottobre 2015, n° 23 - BIELLA - beni mobili	
CATEGORIA I	Numero beni mobili
APPENDIABITI	16
ARMADI h 185	3
ARMADI h. 200	25
ARMADI BASSI	26
BANCONE	2
CALCOLATRICE	7
CARRELLO PORTA-OGGETTI	6
CASSETTIERA	37
CLASSIFICATORE	1
LAMPADA DA SCRIVANIA	24
LIBRERIA ANTE VETRO	1
MENSOLE	6
POGGIAPIEDI	5
POLTRONA PELLE CON RUOTE	4
PORTA OMBRELLI	1
QUADRO	1
SCAFFALI VARI	1
SCALA METALLO	1
SCHEDARIO	1
SCRITTOIO IN LEGNO	1
SCRIVANIA	35
SEDIA ARGONOMICA	1
SEDIA OPERATIVA	36
SEDIA OSPITE	24
TAVOLINO	1
TAVOLO	1
CATEGORIA III	
BILANCIA A GANCIO	1
MEGAFONO ZODIAC CICERONE	1
MISURATORE UMIDITA' PER GRANO	1
PH - METRO	1
REFREACTOMETRO	1
VENTILATORE	6
VIDEOPROIETTORE	1
TOTALI	279

PIANO TERRA

PIAZZALE UNITA' D'ITALIA



**UFFICI E ARCHIVIO
REGIONE
mq lordi 79
SUB. 2**

PROVINCIA

PROVINCIA

PROVINCIA

PROVINCIA

ATRIO

CORRIDOIO

ATRIO

CORRIDOIO

ATRIO


CORRIDOIO

CORRIDOIO

DEPOSITO

**UFFICI REGIONE
mq 120 lordi - SUB. 1**


VIA QUINTINO SELLA




PIANO PRIMO

UFFICI REGIONE
mq 372 lordi
SUB. 2


UFFICI REGIONE
ex dip. Provincia
mq 338 lordi
SUB. 1



PIANO SEMINTERRATO



ARCHIVIO REGIONE
MQ LORDI 44
SUB. 2



Zona riservata a parcheggio SOLO mezzi di servizio (Provincia Regione Enerbit)

parcheggio auto servizio

Zona riservata mezzi servizio cantonieri in pausa pranzo

Zona riservata mezzi servizio cantonieri in pausa pranzo

1 posto auto per portatori handicap pubblico e 1 posto auto per personale con gravi problemi di deambulazione

Area individuata come punto di raccolta, da mantenere libera per mezzi di soccorso ; è permesso il carico e scarico merci.

parcheggi riservati auto di servizio, presidente amministratori

parcheggio auto portatori handicap dipendenti provincia

parcheggio auto del personale turnista, donne in gravidanza, personale con momentanei problemi motori, amministratori, personale che rientra da missioni fuori sede.

zona da tenere libera per facilitare la circolazione di mezzi di soccorso

divieto sosta davanti a Uscita sicurezza

divieto sosta davanti a Uscita sicurezza

- 22
- 21
- 20
- 19
- 18
- 17
- 16
- 15

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- 6
- 7
- 8

- 14
- 13
- 12

- 11
- 10
- 9

Prog.	TIPOLOGIA	Seriale	MARCA	MODELLO	SEDE
1	MONITOR	OD1117590706AC16401739	BELINEA	1730 S1	
2	MONITOR	OD1117590707AC16401125	BELINEA	1730 S1	
3	MONITOR	OD1117590707AC16401120	BELINEA	1730 S1	
4	MONITOR	OD1117590707AC16401960	BELINEA	1730 S1	
5	MONITOR	CZ-0X872H-73608-925-1L6L	DELL	ND	
6	MONITOR		HANNS-G	HP227DCB	
7	MONITOR	4157S3CS00127	HANNS-G	HP227DCB	
8	MONITOR	4157S3CS00118	HANNS-G	HP227DCB	
9	MONITOR	4157S3CS00117	HANNS-G	HP227DCB	
10	MONITOR	4157S3CS00130	HANNS-G	HP227DCB	
11	MONITOR	4157S3CS00142	HANNS-G	HP227DCB	
12	MONITOR	4157S3CS00121	HANNS-G	HP227DCB	
13	MONITOR	4157S3CS00119	HANNS-G	HP227DCB	
14	MONITOR	4157S3CS00145	HANNS-G	HP227DCB	
15	MONITOR	4157S3CS00134	HANNS-G	HP227DCB	
16	MONITOR	4157S3CS00144	HANNS-G	HP227DCB	
17	MONITOR	4157S3CS00133	HANNS-G	HP227DCB	
18	MONITOR	4157S3CS00137	HANNS-G	HP227DCB	
19	MONITOR	4157S3CS00116	HANNS-G	HP227DCB	
20	MONITOR	6734-AB966-D3689	IBM	ThinkVision L170	
21	MONITOR	6734-AB966-F0603	IBM	ThinkVision L170	
22	MONITOR	6734-AB966-F0620	IBM	ThinkVision L170	
23	MONITOR	6734-AB966-G7342	IBM	ThinkVision L170	
24	MONITOR	723UBDA22T2075	OLIDATA	TW 999	
25	MONITOR		ND	ND	
26	MONITOR	6734-AB966-77185	ND	ND	
27	MONITOR	OD1117590707AC16401145	ND	ND	

Prog.	TIPOLOGIA	Seriale	MARCA	MODELLO	SEDE
28	MONITOR	6734-AB966-D3694	ND	ND	
29	MONITOR	OD1117590707AC16401163	ND	ND	
30	MONITOR	ETL73081977391271B424G	ND	ND	
31	MONITOR	OD1117590707AC16401123	ND	ND	
32	MONITOR	OD1117590707AC16401134	ND	ND	
33	PC PORTATILE	5YNV24J	DELL	LATITUDE E5500	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
34	PC PORTATILE	CZC80746T2	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 6510B	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
35	PC PORTATILE	CZC80746T3	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 6510B	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
36	PC PORTATILE	99-LPDA3 05/02	IBM	R 51	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
37	PERSONAL COMPUTER	P2 44 04367 463 0779	CDC	MICRONICA	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
38	PERSONAL COMPUTER	IP.62004100630779	CDC	MICRONICA	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
39	PERSONAL COMPUTER	YL1D040996	FUJITSU	ESPRIMO	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
40	PERSONAL COMPUTER	YL1D040926	FUJITSU	ESPRIMO	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
41	PERSONAL COMPUTER	YL1D041202	FUJITSU	ESPRIMO	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
42	PERSONAL COMPUTER	CZX7464YVD	HEWLETT PACKARD	HP PAVILION	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
43	PERSONAL COMPUTER	KDBYD29	IBM	THINKCENTRE 8172-CTO	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
44	PERSONAL COMPUTER	KDBYD57	IBM	THINKCENTRE 8172-CTO	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
45	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB018TDQ	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
46	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB019LUE	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
47	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB019LUP	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
48	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB018T96	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
49	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB019LV7	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
50	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB019LUM	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
51	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB018T90	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
52	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB019LUK	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
53	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB018T92	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
54	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB018TDS	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
55	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB01A968	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12

Prog.	TIPOLOGIA	Seriale	MARCA	MODELLO	SEDE
56	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB019LUC	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
57	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB018TDX	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
58	PERSONAL COMPUTER	1S10A0A01Y00PB018TFU	LENOVO	THINKCENTRE M93	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
59	PERSONAL COMPUTER	12376889	MAXDATA	OLIDATA PC Desktop 7	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
60	PERSONAL COMPUTER	12365609	MAXDATA	OLIDATA PC Desktop 7	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
61	PERSONAL COMPUTER	15456663	OLIDATA	ALICON 4 FGEA	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
62	PERSONAL COMPUTER	15456595	OLIDATA	ALICON 4 FGEA	PIATTO - FRAZIONE BARAGGI, 7
63	PERSONAL COMPUTER	12366712	OLIDATA	MAXDATA	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
64	PERSONAL COMPUTER	12368303	OLIDATA	MAXDATA	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
65	PERSONAL COMPUTER	12367456	OLIDATA	MAXDATA	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
66	PERSONAL COMPUTER	10823620	OLIDATA	OLIDATA	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12
67	WORKSTATION	CZC5501PB0	HEWLETT PACKARD	HP XW 4300 WORKSTATION	BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 12